

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3497 del 08/07/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE DI CASTELNOVO DI SOTTO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3686 del 08/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.15471/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE**" – **Castelnovo di Sotto**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE**" avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Corso Garibaldi n.42** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **costruzione e realizzazione di attrezzature metalliche** svolta in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Gazzo n.22** - Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE con PG/58493 del 7/04/2022 e successive integrazioni acquisite al PG/89277 del 30/05/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";

- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/09 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento di provvedere al rilascio di nuovo atto di Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE**" ubicato nel Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Gazzo n.22** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con prot.n.8870/136/2013 del 14/02/2014;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.272 del D.Lgs. 152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.272 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE**” è autorizzata a svolgere l’attività di:  
**- saldatura di oggetti e superfici metalliche;**

**- pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi**

negli impianti ubicati in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Gazzo n.22** – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione di seguito riportati e delle prescrizioni previste dall’Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all’art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell’Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SALDATURA A FILO	3000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E2	SALDATURA A FILO	3300	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E3	LAVAPEZZI	330	Oltre il colmo del tetto	4 h/mese	Sostanze Alcaline (come Na2O) Fosfati (come PO4) Ammoniaca (come NH4)	< 5 < 5 < 5	

Relativamente all’emissione **E3**, la ditta “**CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE**”, dovrà espletare le procedure previste dall’autorizzazione generale:

**- trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime**, dei dati relativi alle emissioni (1 campionamento nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE.

*Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati potranno essere concesse da questa ARPAE a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e ad ARPAE territorialmente competente.*

*Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ad anni 1 (uno) dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi virtualmente accolte, anche in assenza di specifico atto da parte di ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni.*

La Ditta deve tenere costantemente aggiornato un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art.272 comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale ***non può considerarsi valida*** nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazione di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

### **Allegato 1 – scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale.**

- L'autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio degli automezzi di superficie pari a 50,4 m<sup>2</sup>;
- gli automezzi consortili che a rotazione vengono sottoposti al lavaggio sono costituiti da automobili, furgoni e autocarri, il lavaggio viene effettuato tramite idropulitrice;
- le acque reflue provenienti dall'autolavaggio sono trattate da un impianto costituito da una vasca di sedimentazione e disoleazione dotata di filtro a coalescenza del volume di 1,64 m<sup>3</sup> con portata di 2 l/s;
- il Consorzio dichiara che nelle operazioni di lavaggio non vengono utilizzati detersivi;
- l'utilizzo previsto del lavaggio è di circa 1 ora alla settimana;
- l'approvvigionamento idrico è da pozzo per un quantitativo prelevato di circa 140 m<sup>3</sup>/anno;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso tombato di Via Gazzo che si immette nel Canale Morella Inferiore, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo;

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. Il Consorzio dovrà effettuare il lavaggio dei mezzi senza l'utilizzo di detersivi, ma solo con l'esclusivo impiego di acqua.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, in particolare dovrà essere controllato il livello di riempimento della vasca di sedimentazione.
7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
8. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.
9. Il punto individuato per il controllo dello scarico, posto a valle dell'impianto di depurazione, prima dello scarico nel recapito finale deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
10. Dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli scaglionati nell'arco dell'anno sulle acque reflue industriali scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06. In particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, solidi

- sospesi totali, COD, BOD<sub>5</sub>, tensioattivi totali, idrocarburi totali, su un campione di tipo medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo.
11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
  12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
  13. Di dare atto che la presente autorizzazione è nulla qualora i dati dichiarati e i manufatti di raccolta e convogliamento dei reflui non siano coerenti alla documentazione tecnica allegata alla domanda.
  14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale e scarico ai sensi della normativa vigente.
  15. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

Dalla certificazione di impatto acustico allegata all’istanza, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l’attività svolta nello stabilimento e gli interventi oggetto di domanda non produrranno superamenti dei:

- limiti assoluti di zona vigenti nelle aree interessate;
- limiti differenziali di immissione nei confronti di potenziali ricettori.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**